



Roma, 28 luglio '15 prot. 52

Ministro della Giustizia

Andrea Oriando

Capo di Gabinetto

Giovanni Melillo

Capo Dipartimento

Mario Barbuto

#### **ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E CONTESTUALE MESSA IN MORA**

La Federazione INTESA Funzione Pubblica in persona della dott.ssa Claudia Ratti [c.ratti@federazioneintesa.it](mailto:c.ratti@federazioneintesa.it) nq di Coordinatore Nazionale del Ministero della Giustizia domiciliata in Via Bartolomeo Eustachio 22, 00161 Roma, email [giustizia@federazioneintesa.it](mailto:giustizia@federazioneintesa.it), in nome e per conto dei dipendenti in servizio presso il Ministero della Giustizia di seguito specificati, giuste deleghe rilasciate dai medesimi<sup>1</sup>:

OMISSIS

<sup>1</sup> le deleghe sono a disposizione dell'Amministrazione presso la Stanza Sindacale, esibibili in qualsiasi momento, a seguito di semplice richiesta.



### **PREMESSO**

- Che la Federazione INTESA FP riconosce il diritto dei propri iscritti ad una piena tutela, sia in forma individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici e sociali, professionali e morali.
- Con il Protocollo 9/11/2006, sottoscritto anche da Federazione INTESA, le parti contrattuali non solo avevano preso atto del fallimento delle procedure di riqualificazione previste dal C.C.N.L. 1998-2001 ma avevano anche concordato di effettuare procedure accelerate e semplificate di riqualificazione, dichiarando l'intento di definire criteri oggettivi (quali il titolo di studio e l'esperienza professionale) e di realizzare per quanto possibile una progressione professionale del personale.



- Il CCNL 14 settembre 2007 ha stabilito che "Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa". Alla suddetta data erano in corso le procedure di riqualificazione.
- Successivamente al C.C.N.L. 2006/2009, nell'Allegato al Documento di Programmazione economico – finanziaria per gli anni 2010 – 2013 nella parte relativa al Ministero della Giustizia tra gli obiettivi da raggiungere al n.1 era indicata la riqualificazione del personale amministrativo finalizzata alla valorizzazione delle professionalità esistenti.
- Il C.C.N.L. 20/06/2009 con la disposizione in commento non aveva fatto altro che ribadire la necessità di portare a compimento le procedure di riqualificazione già attivate, prima di procedere al nuovo inquadramento, ovvero prevedendo al comma 2 dell'art. 10 che nel caso in cui fossero ancora in corso le selezioni previste dal precedente C.C.N.L. il primo inquadramento avvenisse secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. medesimo e che successivamente, superata la selezione, si provvedesse ad un nuovo inquadramento del dipendente.
- Che la Sentenza n.3292/14 del Tribunale di Salerno che, benché faccia stato solo tra le parti, dichiara "la nullità della disciplina pattizia impugnata di cui al CCNI del 29/07/2010" e sancisce "la sussistenza del diritto in capo dei ricorrenti ad essere ricollocati, prima di ogni altra procedura economica attuata in forza dell'ultimo contratto integrativo, in posizione giuridica ed economica F3". Il Tribunale di Venezia, di Trani, di Larino, di Genova, di Verona, L'Aquila, ha confermato l'orientamento del Tribunale di Salerno.
- In particolare il Tribunale di Verona (Sentenza n.278/2014 del 24/09/2014) ha accolto "la domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero di Giustizia a riattivare ovvero a portare a compimento le procedure di progressione professionale di cui al C.C.N.L. 1998/2001 e C.C.I. 5/4/2000. Invero il C.C.N.L. Comparto 2006/2009 all'art. 10 – come sopra riportato – aveva previsto, al 4° comma che "Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. (...)".



*Con tale disposizione dunque l'Amministrazione – quindi tutti i Ministeri – aveva assunto l'obbligo di portare a compimento "tutte" le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione "già programmate, concordate o attivate", ove questa ampia previsione ben comprendeva l'ipotesi, quale quella del Ministero di Giustizia, nella quale le procedure concordate con il C.C.I. 5/4/2000 era state attivate ma poi bloccate a seguito dell'intervento di vari uffici giudiziari, in modo tale che il nuovo inquadramento dei dipendenti avvenisse sulla scorta delle progressioni di carriera che erano state previste dal precedente C.C.N.L.*

*Anche il Ministero di Giustizia era dunque tenuto a portare a compimento le procedure di progressione professionale già attivate sulla scorta del C.C.N.L. 1998/2001".*

Sempre il tribunale di Verona ha statuito:

*- "condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore ad applicare le disposizioni del C.C.N.L. Integrativo del 5/4/2000 relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1 e la declaratoria ivi prevista del cancelliere B3; inoltre ad assegnare ai ricorrenti le mansioni proprie del profilo di cancelliere B3 come già in precedenza svolte ovvero mansioni equivalenti;*

*- condanna altresì il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore in attuazione dell'art. 10, comma 4 del C.C.N.L. 2006/2009 a riavviare e a portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001 (in particolar modo la procedura per l'accesso alla posizione C1 profilo cancelliere) conformemente ai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa;*

*- condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore in attuazione dell'art.10, comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009 a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal C.C.N.L. medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancelliere ex B3 Area II<sup>^</sup> – F3 e funzionario giudiziario Area III<sup>^</sup> – F1). In senso conforme ex plurimis Tribunale di Venezia, Sentenza 195/2013.*

- Che la scrivente Federazione ha sottoscritto il CCNI oggetto di impugnativa, non di meno è stata pronta a rimettere in discussione le parti del contratto che sono state più volte censurate dalla magistratura riportando nell'alveo della legalità le norme pattizie, peraltro con la piena



- soddisfazione di tutti i lavoratori nonché a richiedere numerose volte l'interpretazione autentica del contratto senza alcun seguito.
- Che il Ministero ha emesso il provvedimento 25/11/2014 "Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 per la copertura di complessivi n.1031 posti a tempo pieno e indeterminato – vari profili professionali 20 gennaio 2015" (pubblicato nella G.U. n. 5 del 20 gennaio 2015).
  - Che il compimento delle procedure per la mobilità esterna comporterebbe un danno grave ed irreparabile ai dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria che ambiscono alle procedure di riqualificazione.
  - Che gli artt.15 e 16 del CCNI sottoscritto il 29 luglio 2010 riguardano il sistema di classificazione del personale ed i profili professionali dell'Amministrazione Giudiziaria, ovvero tutto il personale.
  - Che, in particolare, il CCNI ha disatteso, innanzitutto, l'art. 8 CCNL: anziché "ricomporre", vistane l'identità di funzioni, i profili del cancelliere B3 e C1, accorpendo quello di base – B3 – a quello più evoluto – C1 – e così creando un profilo unico in Area terza, hanno nuovamente "scomposto" identiche funzioni in due profili professionali, inseriti in aree diverse (funzionari giudiziari e direttori amministrativi).
  - Che il contratto integrativo ha violato l'art. 10 CCNL di Comparto che imponeva di ridisegnare i profili professionali e procedere all'inquadramento del personale nelle nuove tre aree di riferimento solo dopo avere portato a compimento le procedure, già avviate o comunque programmate, di progressione interna. Trattasi di nullità rilevabile d'ufficio dal Giudice che è tenuto a disapplicare la norma del contratto integrativo in violazione di disposizioni del CCNL di Comparto (cfr, nello stesso senso, Tribunale di Reggio Calabria 31 marzo 2005 – Est. Romeo e Tar Campania, Sez. Terza n. 7418/072).
  - Che si riconosce corretto dare attuazione ai provvedimenti giudiziari in cui il Ministero è risultato soccombente ed altrettanto equo si ritiene non dover discriminare il restante personale che non ha adito la magistratura o, ancora, in pari condizioni, ha subito un pronunciamento negativo.
  - Che lo stesso Governo conferma la nullità degli articoli 15 e 16 del CCNI del Ministero della Giustizia, nell'emendamento (n. 21.0200) all'atto A.C. 3201 di conversione del decreto legge 27/06/2015 n. 83 presentato dal relatore licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera per



inserire l'articolo 21-bis titolato "misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria".

- Che nel richiamato emendamento si "autorizza il Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire la contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge, già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area II al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area III, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati artt. 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001.
- Detto testo, licenziato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2015 e trasmesso al Senato in pari data, contiene a parere della scrivente Federazione ulteriori profili di illegittimità sia perché limita il passaggio tra le aree a due profili professionali omettendo i Contabili, Assistenti informatici, Assistenti linguistici e perché, salvo diversa formulazione, non ha in alcuna considerazione l'anzianità di servizio.
- La limitazione della riqualificazione al solo personale della seconda area, profilo di cancelliere e Ufficiale Giudiziario, è iniqua e non rispetta i ruoli e le aspettative di tutto il personale dipendente del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria.

Tutto quanto premesso, la sottoscritta Claudia Ratti in nome e per conto dei colleghi dinanzi indicati che hanno rilasciato espressa delega nonché nella qualità di Coordinatore Nazionale della Federazione INTESA FP,

#### **CHIEDE**

1. di riavviare e a portare a compimento le procedure concorsuali ricomponendo i profili di cancelliere, ufficiali giudiziari, assistenti informatici, contabili con i corrispondenti profili, area III;
2. di riavviare e a portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001, ovvero dal profilo di funzionario giudiziario al profilo di direttore amministrativo e per tutti gli altri profili;
3. di avviare e portare a compimento le procedure concorsuali per tutti i profili professionali;



4. di vedersi garantire la priorità nel profilo e nella sede di lavoro rispetto ai lavoratori che accederanno dall'esterno.

**La presente vale quale costituzione in mora ed in ogni caso anche ai fini interruttivi della prescrizione per i lavoratori dinanzi indicati dal n.1 al n.350, al fine di procedure che si riserva di azionare.**

Il Coordinatore Nazionale

(Claudia Ratti)

